



Registro Fiat Italiano

Legge 28.2.83 n. 53, D.L. vo 30.4.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495

AUDIZIONE del 27.2.2019 del Registro Fiat Italiano presso la IX Commissione della Camera

Chi siamo:

Il Registro Fiat Italiano (RFI) con sede a Torino in Via Cesare Battisti 2, è una libera associazione, apolitica e senza fini di lucro, costituita nel 1962 per riunire i collezionisti e studiosi di Marca Fiat e delle Marche da essa assorbite, che si finanzia con le quote di tesseramento dei propri associati, ed opera in collaborazione con la Casa Fiat che è presente con due consiglieri nel Consiglio Direttivo, conta su oltre 10.000 iscritti, ha un ufficio con 3 segretarie che operano a tempo pieno e distribuisce 11.000 copie di una propria rivista

Compiti del RFI a fianco delle Istituzioni :

A norma dell'art.60 del Codice della strada vigente (C.d.S.) e dell'art.125 del suo Regolamento di Attuazione il RFI ha la facoltà di conferire, ai veicoli che ne abbiano i requisiti, la qualifica di "Veicolo di Interesse Storico e Collezionistico". A tale scopo e qualunque sia la loro marca, rilascia, su domanda, una certificazione denominata "Certificato di Rilevanza Storica" (C.R.S.) che indica le Caratteristiche Tecniche ai fini della prima immatricolazione se provenienti dall'estero, o della re-immatricolazione qualora siano stati cancellati dal P.R.A. e qualora non vietata per legge.

Il D.M. 17.12.2009 (G.U. n 55 del 19.3.2010) disciplina le procedure per l'iscrizione e la re-iscrizione dei Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico nei Registri, compiti e prerogative confermati al RFI che ha sempre operato nel rispetto del vero collezionismo storico ed amatoriale, limitando i propri iscritti e disincentivando i fenomeni speculativi delle false storiche utilizzate per circolare liberamente.



Registro Fiat Italiano

Legge 28.2.83 n. 53, D.L. vo 30.4.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495

Inoltre ha fatto parte, con gli altri soggetti menzionati dall'art.60 del C.d.S. del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero dei Trasporti, Dipartimento della Motorizzazione, in materia di Veicoli di Interesse Storico (di cui al citato art.60 del C.d.S) per una direttiva uniforme ad uso degli Ispettorati Provinciali in materia di revisione periodica e immatricolazione.

Le nostre proposte di modifica al C.d.S :

I temi trattati dal citato Gruppo di lavoro presso il Ministero dei Trasporti, di cui faceva parte come detto il Registro Fiat, sono ancora oggi all'esame del Disegno di Legge riguardante la "Proposta di Modifica al Codice della Strada". Questi i punti principali in discussione con le nostre osservazioni :

- 1) Per i veicoli definiti di Interesse storico e Collezionistico ai sensi dell'art.60 del C.d.S. la revisione viene disposta ogni 4 anni in base ai parametri di valutazione consoni alle caratteristiche originali del veicolo (C.R.S.)
- 2) Esenzione di tali veicoli dalla prova di analisi dei gas di scarico. (art.3 DDL 826)
- 3) La Immatricolazione o re-immatricolazione di tali veicoli (ad esclusione di quelli demoliti ai sensi della normativa vigente) è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un <Certificato di Rilevanza Storica> (C.R.S.) rilasciate dai Registri Storici, di cui al citato art.60, sulla base delle indicazioni della Casa Costruttrice che, oltre ai dati originari, fornirà quelli relativi alla compatibilità dei pneumatici in alternativa a quelli originariamente previsti
- 4) Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato in modo esclusivo dai Registri Storici di cui all'art.60 del C.d.S. per esigenze di monitoraggio e aggiornamento della Banca dati dei propri archivi. Al fine di consentire alle Forze dell'Ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce ai veicoli storici, questi devono essere muniti di una targa supplementare contraddistinta dalla lettera H (Historicum) sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione e omologazione.



Registro Fiat Italiano

Legge 28.2.83 n. 53, D.L. vo 30.4.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495

- 5) Coordinamento tra Regioni in materia di uniformità di applicazione delle norme e prescrizioni tecniche e da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
- 6) Esonero delle restrizioni in materia di circolazione garantendo la compatibilità della tutela dell'ambiente con il problema del costante depauperamento del patrimonio storico residuo dei veicoli che trovano all'estero condizioni più favorevoli di possesso e utilizzo.
- 7) Reintroduzione della IPT (Imposta provinciale sui trasferimenti) per i veicoli ventennali, oltre ai citati punti relativi alle revisioni quadriennali, al ripristino delle targhe originali, all' adeguamento degli standard previsti per le Revisioni.

La<Lista di Salvaguardia>

La nuova Legge di Stabilità ha consentito di riempire almeno in parte il vuoto legislativo riguardante i veicoli storici di età compresa tra i 20 e i 30 anni meritevoli di tutela fiscale e normativa, stabilendo per tali veicoli l'abbattimento del Bollo al 50%. Prima di tale provvedimento era stato creato un gruppo di lavoro che coinvolgeva l'ASI, i Registri Storici citati dall'Art.60 del C.d.S, l'ACI e la FMI, al fine di identificare una Lista di veicoli di età compresa tra i 20 r i 30 anni meritevoli di agevolazioni in quanto classificabili di interesse storico.

Il tema di identificare la storicità dei veicoli ventennali meritevoli di agevolazioni fiscali per modello e non per anzianità, ha avuto sempre degli oppositori da parte delle Istituzioni, per esigenze di semplificazione e gestione, non potendo richiamarsi ad una lista unica definita dai vari soggetti interessati. L'ASI si è infatti dissociata su questo tema dal gruppo di lavoro nel rispetto delle proprie norme e di quelle della FIVA da lei rappresentata nel nostro Paese, scelta ricorrente in molti paesi europei, fatta, non per modello, ma per anzianità dei veicoli, elevando ai 25 anni di anzianità la soglia per identificare la storicità dei veicoli storici. Per questi motivi, a parere del RFI, tale lista non può più ritenersi attuale e proponibile.




Registro Fiat Italiano

Legge 28.2.83 n. 53, D.L. vo 30.4.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495

Circa il problema della possibile lievitazione del vecchio parco circolante vi è da considerare che le norme sempre più restrittive sulle emissioni inquinanti, i rigidi controlli in sede di Revisione periodica, i divieti alla circolazione nei centri urbani, la maggiore attenzione (con il C.R.S.) per i criteri di identificazione dei veicoli storici, rendono sempre più difficile l'uso delle vetture false storiche utilizzate per circolare liberamente.

Come affrontare il problema dell'accesso dei veicoli storici nei centri urbani? La tendenza dei Comuni a regolamentare! Il Comune di Milano ha recentemente deliberato che tutti i veicoli identificati come storici e muniti di C.R.S. (Certificati di Rilevanza Storica e Collezionistica) hanno diritto a uno speciale permesso rilasciato dal Comune che consente, in deroga ai divieti, di circolare liberamente nei centri urbani per un certo numero predeterminato di giorni al mese in modo da poter superare le barriere elettroniche previste ai varchi.

Roma : 27.2.2019



Edoardo Magnone
Presidente